



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

P.I. 01654230273

C.F. 90000660275

ORDINANZA N. 52 DEL 28-05-2020

**Oggetto: SOSPENSIONE PRECAUZIONALE ATTIVAZIONE E/O DIFFUSIONE
5G NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIANIGA**

Preso atto che:

- i il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
 - i il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
 - i le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di stazioni radio base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori wi-fi attivi;
 - i il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato Scientifico sui Rischi Sanitari
- Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.52 del 28-05-2020 COMUNE DI PIANIGA

Ambientali ed Emergenti (SCHEER) della Commissione Europea, ha affermato come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ed ha evidenziato agli Stati membri pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G, confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

- i è stato dimostrato in quattro studi (Rea 1991, Havas 2006 e 2010, McCarty et al. 2011) che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive e misurabili, dimostrando che tali soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli;
- i altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- i il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l’Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n. 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- i riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 gennaio 2019 il TAR del Lazio ha quindi condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un’adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefono cellulare-cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Llyoid’s non ne coprono più il danno;
- i la sentenza n. 904/2019 della Corte d’Appello di Torino, in materia di uso prolungato del cellulare e insorgenze di patologie ha evidenziato che “sussiste una legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale

secondo criteri probabilistici”;

- i l’ordinanza del TAR dell’Emilia Romagna del 30/10/2019 ha ritenuto legittima la decisione adottata dal Comune di Bologna che ha disposto l’inefficacia della SCIA presentata il 30 maggio 2019 – ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs n. 259/2003 – per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile tenuto anche conto della circostanza di fatto consistente nella data di disponibilità del diritto d’uso della frequenza 700 MHz dal 1 luglio 2022, che appare incompatibile rispetto al termine ultimo di 12 mesi per l’eventuale realizzazione dei lavori;
- i nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo e che l’1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una “chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge anche che esistono anche “alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali”;
- i nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato le esposizioni alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program, riscontrando gli stessi tipi di tumore. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

Viste le numerose richieste pervenute da parte di consiglieri comunali, cittadini e di soggetti portatori di interessi diffusi, agli atti dell’amministrazione, di sospendere l’eventuale attivazione e/o sperimentazione di tale tecnologia;

Dato atto che fa capo al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, delle conseguenze di ordine sanitario che dovessero

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.52 del 28-05-2020 COMUNE DI PIANIGA

manifestarsi per inquinamento elettromagnetico a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

Dato atto che compete al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 ter del D.Lgs n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Dato inoltre atto che con nota prot. n. 10194 del 26 maggio 2020 il Comune di Pianiga ha formalmente richiesto all'Istituto Superiore di Sanità, INAIL, ARPAV ed Azienda ULSS n. 3 Serenissima un parere sull'eventuale pericolosità dei sistemi di comunicazione elettronica di quinta generazione (5G);

Tanto premesso, visto e considerato che manca una valutazione esaustiva del rischio che l'esposizione alle nuove antenne di quinta generazione comporta per l'uomo, anche sommata a quella delle antenne più vecchie e rispondenti ad altri protocolli di comunicazione, WI – FI incluso

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

Fatto salvo nuova normativa dello Stato Italiano o della Regione del Veneto;

ORDINA

- la sospensione dell'attivazione e diffusione del 5G sull'intero territorio del Comune di Pianiga, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea e prendendo a riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
- il divieto di nuovi interventi e/o attività inerenti la manutenzione di siti che comportino la sostituzione e/o modifica di quanto presente nel territorio

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.52 del 28-05-2020 COMUNE DI PIANIGA

comunale, finalizzati all'installazione di tecnologie 5G fino alla intervenuta emissione del parere sanitario sulla sicurezza delle esposizioni elettromagnetiche da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e dell'INAIL;

D I S P O N E

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e di trasmettere il presente provvedimento a:

Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni info@agcom.it

Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it

Ministro della salute: segreteria.ministro@sanita.it

Ministro dello sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it

Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@interno.it

Istituto Superiore di Sanità: protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL: presidenza@postacert.inail.it

Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

ARPAV – Dipartimento di Venezia: dapve@pec.arpav.it

ULSS n. 3 Serenissima: protocollo.aulss3@pecveneto.it

Telecom Italia SpA: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Vodafone Italia SpA: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

Wind Tre SpA: windtrespa@pec.windtre.it

Iliad Italia SpA: iliaditaliaspa@legalmail.it

Fastweb Air srl: fastwebair@pec.fastweb.it

I N F O R M A

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternative, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo online, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO
ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa